

**COMUNICATO UFFICIALE N. 10 DEL 30.04.2025**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Con riferimento alla comunicazione del 22.04.2025 inviato a questa Corte da parte della società Polisportiva Godigese A.S.D., avverso il provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara n. 15053 del 04.04.2025 – campionato DR3 TV tra BC MALCONTENTA e POLISPORTIVA GODIGESE A.S.D.

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**  
**SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO**

Presidente: Alvisè Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

- letto il ricorso;
- sentita la reclamante;
- sentiti gli arbitri;
- sentito il testimone della reclamante signora Sara Cazzolati e la signora Pasqualetto Rosanna (quest'ultima non tesserata) ma avente percezione diretta dei fatti a referto;
- viste le deduzioni svolte dalla reclamante;
- rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento essendo la controversia matura per la definizione così decide:

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Dall'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi idonei a confutare quanto indicato a referto in quanto la versione del teste portato dalla reclamante è stata smentita dalle altre testimonianze assunte di segno diametralmente opposto a quanto dedotto da Polisportiva Godigese Asd.

Merita invece di essere evidenziata la dichiarazione del primo arbitro che esclude qualsivoglia percezione di un tentativo di aggressione da parte del signor Zanato nei confronti della coppia arbitrale; ciò sia nei fatti accaduti durante la partita, sia per quanto svoltosi al di fuori del campo di gioco e della palestra. Tale precisazione assume notevole rilevanza ai fini delle sanzioni applicate escludendo *ab origine* la sussistenza della condotta sanzionata ex art. 33 co. 1/1 d. R.G..

Rimangono tuttavia a carico del signor Zanato le sanzioni conseguenti al comportamento punito con l'art. 33 co. 1/1 c. R.G. che trovano conferma tanto nel referto quanto nelle testimonianze assunte durante l'istruttoria.

Non si rinvencono a carico del signor Zanato Massimiliano sanzioni della stessa natura nel quinquennio così da non giustificare un'ipotesi sanzionatoria maggiore rispetto alla pena minima edittale.

Quanto al danneggiamento, la reclamante ed il signor Zanato Massimiliano si sono dichiarati disponibili a risarcire il danno verificatosi, ma all'udienza non è stata prodotta alcuna documentazione a sostegno del risarcimento o della disponibilità paventata.

Per quanto interessa questo procedimento l'assenza del risarcimento o di elementi tali da dimostrare la paventata disponibilità ad assumere la relativa obbligazione non permette l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti.

**P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto,

- **accoglie solamente in parte il ricorso;**
- **riqualifica** la sanzione applicata al signor Zanato Massimiliano con la squalifica complessiva di 3 (tre) gare così determinata: 2 (due) gare ex art. 33 co. 1/1 c R.G., ritenendo non sussistente alcun tentativo di aggressione e conferma la sanzione prevista dal 33 co. 5 R.G. in 1 (una) gara;
- **conferma** la condanna a Polisportiva Godigese A.s.d. al risarcimento dei danni causati ex art. 33 co. 5 R.G.;
- **dispone** l'incameramento del contributo versato.

*II PRESIDENTE F.F.  
Nicolò Bonifacio*